

# Legitimatio per decretum principis

Faustino, ufficiale italiano, contrae il S. Matrimonio con Luisa. Lo stesso giorno delle nozze parte per il servizio militare e protrae la sua assenza per anni.

Da relazioni extra-coniugali con Adele diventa padre di un fanciullo, Lucio.

La moglie Luisa, sapendo che Faustino vive con Adele, chiede ed ottiene la dispensa « super ratum et non consummatum ».

Oggi Faustino vuol sposare Adele e legittimare Lucio.

E' possibile? che fare per una sistemazione?



« Roma locuta est, causa finita est »: quindi circa il primo matrimonio più nulla da eccepire.

La S. Congregazione dei Sacramenti comunicò che era stata concessa tale dispensa al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; e questo a sua volta trasmise la notizia alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio: per cui fu trascritta sui registri dello stato civile sia di Faustino, che di Luisa.

Però Faustino e Luisa sono liberi « ex nunc », cioè dalla data della dichiarazione di dispensa rilasciata dalla S. Congregazione dei Sacramenti.

Prima erano ancora legati dal vincolo del matrimonio; per cui Lucio è figlio adulterino, e si verifica (dato che Adele e Faustino si siano dati promessa formale di matrimonio in caso di essere riuscito a liberarsi dal primo vincolo lo sposo) l'impedimento « criminis ex fide data ».

Can. 1075: « Valide contrahere nequeunt matrimonium: 1° Qui perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo... ».

Quindi:

1°) Circa l'impedimento « criminis ex fide data » occorre chiedere la dispensa, sempre tramite l'Ordinario.

E' un impedimento dirimente; e se non venisse chiesto, il matrimonio sarebbe nullo.

2°) Circa la legittimazione del figlio Lucio, vi si oppone il canone 1051: « Per dispensationem super impedimento dirimente concessam sive ex potestate ordinaria, sive ex potestate

delegata per indultum generale, non vero per rescriptum in casibus particularibus, conceditur quoque *eo ipso* legitimatio prolis, si qua ex iis cum quibus dispensatur iam nata vel concepta fuerit, *excepta tamen adulterina et sacrilega* ».

Tuttavia giova ricordare che si può ricorrere, sempre tramite l'Ordinario, alla Santa Sede, ed ottenere il permesso di legittimare la prole « per decretum Principis » (per rescriptum).

E' necessario però farne domanda a parte *dopo* la celebrazione del matrimonio fra i genitori (cfr. MICELI, *Le dispense matrimoniali*, pagg. 154-186).

Ora nell'Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti (1° luglio 1929) al n. 45 si dice: « Quanto alla legittimazione dei figli, il susseguente matrimonio, celebrato secondo la legge canonica, e trascritto agli effetti civili, rende legittimi i figli naturali anche ai detti effetti; però gli sposi dovranno farne il riconoscimento dinanzi al parroco, indicando il nome e la data di nascita, affinché *ciò sia iscritto* nella redazione dell'atto di matrimonio, a condizione che non faccia ostacolo un impedimento della legge civile ».

Quindi non essendo possibile inserire tale legittimazione nell'atto di matrimonio, si dovrà, da parte degli interessati ricorrere alle autorità civili, pure per la legittimazione civile.

Civilmente tale legittimazione è possibile.

Il Codice Civile italiano stabilisce all'art. 281: « Nè per susseguente matrimonio, nè per decreto (reale) possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

Art. 252 (Riconoscimento dei figli adulterini): « ...Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto (per effetto della morte dell'altro coniuge).

Difatti al n. 46 (Istruzione S. Congregazione dei Sacramenti, 1° luglio 1929) si trova: « Quando sia stato concesso dalla Santa Sede il rescritto di legittimazione dei figli non legittimabili per susseguente matrimonio, il parroco potrà suggerire alle persone interessate di presentarlo alla competente autorità civile per ottenere anche la legittimazione civile ».

Per cui Lucio diventa figlio legittimo, sia al civile che canonicamente.

Bisognerà però inviare la notifica alla parrocchia presso cui si trova registrato il S. Battesimo, perchè si facciano le opportune e necessarie correzioni.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio Matrimoniale della Curia di Milano*